SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 243

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 17 ottobre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero di grazia e giustizia

DECRETO 8 ottobre 1994.

Fissazione della data di inizio del funzionamento della sezione distaccata di Mezzolombardo, dipendente dalla pretura circondariale di Trento . . . . Pag. 3

Ministero del tesoro

DECRETO 26 settembre 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Chieti . . . . Pag. 3

Ministero delle finanze

DECRETO 29 settembre 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Chioggia. Pag. 5

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 3 ottobre 1994.

Autorizzazione alla Nuova Tirrena di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni S.p.a., in Roma, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni al ramo assistenza . . . . Pag. 5

Ministero per i beni culturali e ambientali

DECRETO 18 luglio 1994.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di un'area ricadente nel comune di Baschi . . . . Pag. 6

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Lombardia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 giugno 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Cernobbio dall'ambito territoriale n. 4 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la ristrutturazione della stazione meteo da parte dell'Aeronautica militare. (Deliberazione n. V/54186) . . . . Pag. 7

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 giugno 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Galbiate dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione della sistemazione di una porzione di fabbricato esistente per la lavorazione del latte da parte dell'azienda agricola F.lli Biffi di Biffi Augusto. (Deliberazione n. V/54187) . . . . Pag. 8

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 luglio 1994

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Pasturo dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un acquedotto da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/54314) . . . . Pag. 9

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 luglio 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Pasturo dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un acquedotto da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/54315) Pag. 11

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Abbadia Lariana dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un elettrodotto MT/bt in cavo aereo e sotterraneo per l'elettrificazione in località Campelli da parte dell'ENEL. (Deliberazione n. V/55299) . . . . Pag. 12

Università di Torino

DECRETO RETTORALE 21 luglio 1994.

Modificazione allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 13

Università dell'Aquila

DECRETO RETTORALE 2 settembre 1994.

Modificazione allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 14

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Presidenza della Repubblica: Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri . . . . Pag. 15

Ministero del tesoro: Ulteriore consegna di buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° novembre 1993/2023 (codice 036665), al portatore . . . . Pag. 16

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Autorizzazione all'Istituto di tutela ed assistenza lavoratori, in Roma, ad acquistare un immobile . . . . Pag. 16

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Rilascio della concessione mineraria di salgemma denominata «Casanova» nel comune di Montecatini Val di Cecina alla Solvay S.A. . . . . Pag. 16

Rettifica alla circolare 5 agosto 1994, n. 38422, concernente: «Art. 2 decreto-legge 30 luglio 1994, n. 478, accelerazione dei pagamenti per le imprese operanti nel Mezzogiorno e art. 4, comma 3, decreto-legge 9 giugno 1994, n. 355. Circolare esplicativa» . . . . Pag. 16

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'interno 20 settembre 1994 riguardante: «Modalità relative alle certificazioni concernenti il bilancio di previsione 1995 delle amministrazioni provinciali, comunali e comunità montane». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 5 ottobre 1994) . . . . Pag. 16

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 8 ottobre 1994.

Fissazione della data di inizio del funzionamento della sezione distaccata di Mezzolombardo, dipendente dalla pretura circondariale di Trento.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 30, concernente «Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1989 relativo al distretto di corte di appello di Trento concernente «Revisione dei circondari pretorili e soppressione di sezioni distaccate»;

Vista la sentenza del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento del 30 aprile 1991, n. 193, che ha annullato il suindicato decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1989 nella parte relativa alla cancellazione della sezione distaccata di Mezzolombardo dalla tabella *B* ed al suo inserimento nella tabella *C* nella legge n. 30/1989;

Vista la decisione del Consiglio di Stato del 21 giugno 1994, n. 661;

Visto il P.D.G. 26 settembre 1994 con il quale è stata determinata la pianta organica del personale amministrativo di Mezzolombardo, sezione distaccata della pretura circondariale di Trento (tabella *B* della legge n. 30/1989);

Ritenuto che, in conseguenza di quanto premesso, si rende necessario fissare la data di inizio del funzionamento dell'ufficio in esame;

Decreta:

La data di inizio del funzionamento di Mezzolombardo, sezione distaccata della pretura circondariale di Trento, viene fissata per il 14 novembre 1994.

Roma, 8 ottobre 1994

Il Ministro: BIONDI

94A6604

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 settembre 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Chieti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Chieti, con sede in Chieti;

Vista la delibera del 6 luglio 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 1, 3, 8, 10, 11, 13, 18, 20 e 25 nonché la modifica concernente l'abrogazione del terzo comma dell'art. 5 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 1, 3, 8, 10, 11, 13, 18, 20 e 25, nonché la modifica concernente l'abrogazione del terzo comma dell'art. 5 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Chieti, con sede in Chieti, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 1.

(Comma 1). La Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Chieti, di seguito chiamata anche Fondazione, è un ente con piena capacità di diritto pubblico e di diritto privato, sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro e regolato dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal presente statuto.

(Comma 2). La Fondazione è l'ente che residua dal conferimento — approvato con decreto del Ministro del tesoro del 12 giugno 1992, prot. n. 435777, effettuato ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 — nella Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.a. dell'azienda bancaria, comprese le partecipazioni possedute dalla Cassa di risparmio di Chieti, già Cassa di risparmio Marrucina fondata in Chieti con regio decreto 6 luglio 1862 n. 103, per iniziativa del consiglio provinciale, da una società di persone col concorso di enti e corpi morali ed aperta al pubblico il 2 gennaio 1866, nella quale con regio decreto 1° dicembre 1938, n. 1849, è stata incorporata la Cassa di risparmio di Guardiagrele, fondata nel 1876 dal comune di quella città a seguito della trasformazione del Monte Frumentario.

Art. 3.

(Omissis).

(Comma 3). La Fondazione esercita i poteri di azionista della società conferitaria di cui al precedente art. 1.

(Comma 4). La Fondazione non può esercitare direttamente l'impresa bancaria né può possedere partecipazioni di controllo nel capitale di imprese bancarie o finanziarie diverse dalla società conferitaria di cui all'art. 1. La Fondazione può acquistare e vendere partecipazioni di minoranza al capitale di altre imprese bancarie e finanziarie.

(Comma 5). L'acquisto e la cessione di azioni della società conferitaria dovranno avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 218/1990 e dal decreto legislativo n. 356/1990.

(Omissis).

Art. 8.

(Omissis).

(Comma 4). Per essere ammessi in qualità di soci, le persone fisiche devono avere piena capacità civile, indiscussa probità ed i requisiti di onorabilità dalla legge previsti per i partecipanti al capitale delle banche e devono dare, o devono aver dato, personali contributi di rilievo nel settore dell'impresa, del lavoro, della professione, della cultura, della scienza o dell'arte, da valutarsi dal consiglio di amministrazione.

(Omissis).

(Comma 7). Non possono essere nominati soci:

1) coloro che abbiano perso la cittadinanza italiana, che siano interdetti, inabilitati, falliti o che perdano per qualsiasi motivo il godimento dei diritti civili o comunque il requisito della indiscussa probità ed onorabilità;

2) coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o alle società controllate o contro i quali pendano atti esecutivi per l'inadempienza delle loro obbligazioni verso dette società o che abbiano liti vertenti con esse;

3) i dipendenti in servizio della Fondazione e i dipendenti in servizio della Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.a.

(Omissis).

Art. 10.

(Comma 1). L'assemblea dei soci delibera:

sulle norme che regolano il proprio funzionamento;

sulla elezione dei soci di sua competenza;

sulla nomina dei componenti il consiglio di amministrazione;

sulla elezione dei sindaci;

sulle linee alle quali uniformare l'attività per il perseguimento delle finalita istituzionali della Fondazione;

sulle eventuali proposte formulate dal consiglio di amministrazione o da almeno un terzo dei soci;

sull'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali e sulla promozione dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale.

(Omissis).

Art. 11.

(Comma 1). L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno due volte l'anno, in tempo utile per lo svolgimento degli adempimenti che sono ad essa riservati dallo statuto, a cura del presidente o di chi ne fa le veci L'avviso di convocazione, da inviare almeno sette giorni prima della data fissata per l'assemblea, ai soci, ai componenti il consiglio di amministrazione ed ai sindaci, conterrà l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione. La seconda convocazione può essere tenuta nello stesso giorno stabilito per la prima purché almeno un'ora dopo.

(Omissis).

(Comma 3). Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 2372 del codice civile.

Nessun socio può essere portatore di più di una delega.

Art. 13.

(Omissis).

(Comma 2). I consiglieri sono nominati dall'assemblea dei soci nel proprio seno; durano in carica quattro anni e possono essere rieletti per non più di due quadrienni, anche non consecutivi.

(Comma 3). Il consiglio di amministrazione nomina nel proprio seno, con il voto favorevole della metà più uno dei votanti, il presidente ed il vice presidente che restano in carica fino alla scadenza del loro mandato di consigliere.

(Omissis).

(Comma 6). Il presidente, il vice presidente ed i consiglieri devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità dalla legge previsti per i partecipanti al capitale delle banche e di professionalità; ad essi si applicano le norme dell'art. 2392 del codice civile.

(Omissis).

(Comma 10). Ai componenti il consiglio di amministrazione si applicano le cause di incompatibilità stabilite dalla legge nonché quelle sancite dall'autorità vigilante in applicazione di disposizioni di legge.

Art. 18.

(Comma 1). Presso la Fondazione funziona un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti con le attribuzioni stabilite dalla legge n. 218/1990, dal decreto legislativo n. 356/1990, dal presente statuto e, in quanto applicabili, dagli articoli numeri 2403, 2405 e 2407 del codice civile. Essi sono nominati dall'assemblea dei soci e debbono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili ovvero, fino a che questo non sia stato istituito, nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Ai componenti il collegio sindacale si applicano le cause di incompatibilità stabilite dalla legge nonché quelle sancite dall'autorità vigilante in applicazione di disposizioni di legge.

(Omissis).

(Comma 3). I sindaci debbono possedere i requisiti di onorabilità dalla legge previsti per gli amministratori delle aziende di credito.

(Omissis).

Art. 20.

(Omissis).

(Comma 2). La misura dei compensi annui e della medaglia di presenza è determinata dall'assemblea dei soci, su proposta del consiglio di amministrazione.

Disposizioni transitorie

Art. 25.

(Omissis).

(Comma 3). L'integrazione della compagine sociale ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 356/1990 potrà avvenire in un tempo non inferiore a cinque anni ma non superiore a dieci anni dall'approvazione del presente statuto. Qualora entro il suddetto termine il numero massimo dei soci previsto dallo statuto non consentisse di contenere entro questo limite la integrazione di cui al punto precedente, si provvederà ugualmente alla nomina dei soci in esubero e la normalizzazione avverrà mediante l'assorbimento dei soci decaduti.

(Comma 4). Il presidente ed il vice presidente in carica alla data di deliberazione delle modifiche al presente statuto rimangono ciascuno nella propria carica fino alla scadenza dei rispettivi mandati in corso alla medesima data.

(Comma 5). Per i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale in carica al momento dell'entrata in vigore delle presenti variazioni, continua, fino al 30 settembre 1994, l'applicazione del decreto del Ministro del tesoro del 5 aprile 1993 in materia di compensi.

94A6605

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 29 settembre 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Chioggia.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota del Dipartimento delle entrate, direzione regionale del Veneto, n. 31946 del 14 luglio 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Chioggia;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla disinfestazione dei locali ove ha sede l'ufficio misto del registro e della conservatoria dei registri immobiliari di Chioggia effettuata il 23 luglio 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 23 LUGLIO 1994

Regione Veneto:

conservatoria dei registri immobiliari di Chioggia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 1994

p. *Il direttore generale:* COLICA

94A6607

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 3 ottobre 1994.

Autorizzazione alla Nuova Tirrena di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni S.p.a., in Roma, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni al ramo assistenza.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E D'INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Praevidentia S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, capitalizzazione ora Nuova Tirrena S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni;

Vista l'istanza in data 1° ottobre 1993 con la quale la predetta Nuova Tirrena S.p.a. di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza;

Vista la lettera in data 17 maggio 1994, n. 410796, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopraindicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, che, nella seduta del 23 maggio 1994 ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La Nuova Tirrena S.p.a. di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni, con sede in Roma, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa al ramo assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 1994

p. *Il direttore generale:* CINTI

94A6608

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 18 luglio 1994.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di un'area ricadente nel comune di Baschi.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1949, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto l'art. 82, secondo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 14 luglio 1992 con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico un'area sita nel comune di Baschi e comprendente le frazioni di Collelungo e Morre;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Perugia con nota n. 7436 del 13 maggio 1993 ha formulato una proposta per l'estensione del vincolo imposto *ex lege* n. 1497/1939 tramite il predetto decreto ministeriale 26 giugno 1992 per un'area così perimetrata: «A nord fiume Tevere fino al lago di Corbara; ad ovest lago di Corbara - strada Civitella del Lago - strada Montecchio-Civitella del Lago fino ad incrocio con strada provinciale Montecchio-Todi; a sud tratto strada provinciale Montecchio-Todi fino ad incrocio con strada Montecchio-Avigliano Umbro-Montecastrilli fino ad incrocio con strada Vicinale Melezzole-S. Restituta; strada Vicinale Melezzole S. Restituta fino a strada Vicinale del Castagneto - strada Vicinale del Castagneto fino a strada comunale S. Restituta - strada comunale S. Restituta fino al fosso Porcareccia; ad est confine provincia Perugia-Terni fino al fosso della Mascia - fosso Porcareccia fino ad intersecazione con strada Avigliano-S. Restituta» caratterizzata dalla presenza di ampie superfici boscate di elci, querce, cerri, castagni e roveri, castelli ubicati secondo il criterio della visibilità reciproca e lungo percorsi di mezza costa, talvolta molto complicati ma essenziali per la loro difendibilità, con massicci calcarei di compattamento di sedimenti pleistocenici del mar della Tetide, ben distinti da quelli limosi più settentrionali appartenenti al bacino del lago Tiberino, in un quadro di grande e delicato equilibrio nel quale le valenze storiche, urbane e ambientali si interconnettono intimamente;

Rilevata pertanto la necessità di sottoporre l'area sopradescritta ad un idoneo provvedimento di tutela al fine di costituire, ampliando il vincolo precedentemente imposto tramite il decreto ministeriale 26 giugno 1992, una zona tutelata unitariamente;

Visto il parere favorevole espresso in merito dal Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 1° e 2 febbraio 1994;

Decreta:

L'area ricadente nel comune di Baschi, comprensiva delle località Acqualoreto - Scoppieto - Civitella del Lago - Morruzze Melezzole - Toscolano - S. Restituta così come sopra perimetrata è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed è pertanto soggetta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Umbria-Perugia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa con relativa planimetria venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 18 luglio 1994

Il Ministro: FISICHELLA

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1994
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 280

94A6609

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 giugno 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Cernobbio dall'ambito territoriale n. 4 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la ristrutturazione della stazione meteo da parte dell'Aeronautica militare. (Deliberazione n. V/54186).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 25 ottobre 1993, prot. n. 46357, dall'Aeronautica militare per la ristrutturazione della stazione meteo su un'area ubicata nel comune di Cernobbio (Como), mappale 967, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1947/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che le opere proposte sono afferenti al fabbricato esistente che non presenta particolari aspetti da salvaguardare;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nell'esercizio di attività di rilevazione meteorologica da parte dell'Aeronautica militare;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 4, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilita dell'opera in ordine alla piu puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto cio premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Cernobbio (Como), mappale 967, dall'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 4, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 30 giugno 1994

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

94A6616

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 giugno 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Galbiate dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione della sistemazione di una porzione di fabbricato esistente per la lavorazione del latte da parte dell'azienda agricola F.lli Biffi di Biffi Augusto. (Deliberazione n. V/54187).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992 con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 4 maggio 1994, prot. n. 21840, da azienda agricola F.lli Biffi per la realizzazione di sistemazione di una porzione di fabbricato esistente per la lavorazione del latte su un'area ubicata nel comune di Galbiate (Como), mappale 1056, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonche gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del carattere economico e sociale dell'intervento;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nella sistemazione di porzione di fabbricato esistente per la lavorazione del latte;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Galbiate (Como), mappale 1056, dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 30 giugno 1994

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

94A6617

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 luglio 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Pasturo dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un acquedotto da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/54314).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale

individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 22 marzo 1994, prot. n. 13836, dal comune di Pasturo (Como) per la realizzazione di un acquedotto su un'area ubicata nel comune di Pasturo (Como), mappali 2351, 2350, 2196, 2185, 769, 2849, 2848, 1204, 2366, 153, 2613, 2367, 2857, 2859, 2372, 2616, 2733, 3017, 2981, 3019, 2932, 2137, 2808, 3020, 2404, 2605, 1795, 1796, 1794, 1798, 1281, 1297, 1295, 1296, 2405, 2187, 1284, 2186, 1293, 2626, 2173, 1289, 1290, 2181, 1288, 1291, 1292, 2182, 2441, 1269, 1270, 1271, 2832, 1268, 2170, 2400, 1267, 2169, 1266, 1265, 2100, 1107, 1106, 2098, 2099, 1105, 2097, 1119, 1117, 1118, 1104, 1314, 1313, 2963, 1315, 1318, 1317, 1319, 1336, 870, 1338, 1337, 1316, 1101, 1100, 1102, 1103, 1339, 1335, 2413, 1334, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che si tratta di opera a carattere sociale necessaria alla continuazione dell'attività agro-silvo-pastorale;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel mantenimento dell'attività agro-pastorale;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportùno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procedera a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Pasturo (Como), mappali 2351, 2350, 2196, 2185, 769, 2849, 2848, 1204, 2366, 153, 2613, 2367, 2857, 2859, 2372, 2616, 2733, 3017, 2981, 3019, 2932, 2137, 2808, 3020, 2404, 2605, 1795, 1796, 1794, 1798, 1281, 1297, 1295, 1296, 2405, 2187, 1284, 2186, 1293, 2626, 2173, 1289, 1290, 2181, 1288, 1291, 1292, 2182, 2441, 1269, 1270, 1271, 2832, 1268, 2170, 2400, 1267, 2169, 1266, 1265, 2100, 1107, 1106, 2098, 2099, 1105, 2097, 1119, 1117, 1118, 1104, 1314, 1313, 2963, 1315, 1318, 1317, 1319, 1336, 870, 1338, 1337, 1316, 1101, 1100, 1102, 1103, 1339, 1335, 2413, 1334, dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 5 luglio 1994

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

94A6618

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 luglio 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Pasturo dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un acquedotto da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/54315).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 22 marzo 1994, prot. n. 13835, dal comune di Pasturo (Como) per la realizzazione di un acquedotto su un'area ubicata nel comune di Pasturo (Como), mappali 2351, 130, 2138, 1190, 1179, 1145, 1147, 2683, 1148, 2124, 1150, 1151, 2961, 1212, 1214, 2392, 1227, 2153, 2154, 1228, 1229, 1235, 1230, 2151, 2651, 1223, 1226, 2479, 1222, 2164, 2149, 2594, 2595, 2107, 1219, 1110, 1111, 1218, 2101, 1109, 1133, 1132, 1131, 1130, 2109, 1128, 2117, 1112, 1113, 2108, 2113, 1121, 1120, 2166, 1262, 1261, 2162, 1259, 2172, 2157, 1256, 1251, 2831, 1274, 1275, 2832, 2441, 1270, 1271, 2830, 1255, 3021, 1272, 2402, 2171, 1276, 1277, 1282, 1283, 2406, 1286, 1287, 2181, 1289, 1290, 1288, 2626, 1248, 1249, 1250, 1251, 2478, 1225, 1224, 2734, 2389, 2614, 2615, 2616, 2732, 2155, 1252, 2829, 2617, 1253, 2156, 2144, 2176, 2177, 2608, 2604, 1209, 2178, 2180, 1280, 2605, 2179, 1275, 2165, 2626, 6, 1164, 8, 9, 7, 945, 835, 2309, 948, 1818, 1819, 10, 1820, 13, 14, 1822, 18, 1584, 1823, 19, 21, 23, 26, 1038, 35, 1007, 1828, 28, 29, 30, 1027, 1025, 1024, 1004, 1026, 993, 994, 1021, 1020, 1018, 1019, 1017, 968, 969, 971, 570, 578, 942, 973, 994, 988, 580, 597, 873, 874, 20, 1291, 869, 1288, 1289, 1334, 1290, 887, 1034, 1035, 1029, 1022, 1009, 1008, 1010, 1011, 2052, 2053, 1012, 1013, 1014, 1015, 1002, 2427, 990, 1016, 1017, 1018, 2038, 2037, 1019, 1020, 2794, 2429, 2795, 2054, 1086, 897, 2341, 1083, 2260, 895, 893, 2092, 2894, 975, 976, 977, 974, 2313, 972, 971, 978, 979, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che si tratta di opera a carattere sociale necessaria alla continuazione dell'attività agro-silvo-pastorale;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel mantenimento dell'attività agro-silvo-pastorale;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Pasturo (Como), mappali 2351, 130, 2138, 1190, 1179, 1145, 1147, 2683, 1148, 2124, 1150, 1151, 2961, 1212, 1214, 2392, 1227, 2153, 2154, 1228, 1229, 1235, 1230, 2151, 2651, 1223, 1226, 2479, 1222, 2164, 2149, 2594, 2595, 2107, 1219, 1110, 1111, 1218, 2101, 1109, 1133, 1132, 1131, 1130, 2109, 1128, 2117, 1112, 1113, 2108, 2113, 1121, 1120, 2166, 1262, 1261, 2162, 1259, 2172, 2157, 1256, 1251, 2831, 1274, 1275, 2832, 2441, 1270, 1271, 2830, 1255, 3021, 1272, 2402, 2171, 1276, 1277, 1282, 1283, 2406, 1286, 1287, 2181, 1289, 1290, 1288, 2626, 1248, 1249, 1250, 1251, 2478, 1225, 1224, 2734, 2389, 2614, 2615, 2616, 2732, 2155, 1252, 2829, 2617, 1253, 2156, 2144, 2176, 2177, 2608, 2604, 1209, 2178, 2180, 1280, 2605, 2179, 1275, 2165, 2626, 6, 1164, 8, 9, 7, 945, 835, 2309, 948, 1818, 1819, 10, 1820, 13, 14, 1822, 18, 1584, 1823, 19, 21, 23, 26, 1038, 35, 1007, 1828, 28, 29, 30, 1027, 1025, 1024, 1004, 1026, 993, 994, 1021, 1020, 1018, 1019, 1017, 968, 969, 971, 570, 578, 942, 973, 994, 988, 580, 597, 873, 874, 20, 1291, 869, 1288, 1289, 1334, 1290, 887, 1034, 1035, 1029, 1022, 1009, 1008, 1010, 1011, 2052, 2053, 1012, 1013, 1014, 1015, 1002, 2427, 990, 1016, 1017, 1018, 2038, 2037, 1019, 1020, 2794, 2429, 2795, 2054, 1086, 897, 2341, 1083, 2260, 895, 893, 2092, 2894, 975, 976, 977, 974, 2313, 972, 971, 978, 979 dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 5 luglio 1994

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

94A6619

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Abbadia Lariana dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un elettrodotto MT/bt in cavo aereo e sotterraneo per l'elettrificazione in località Campelli da parte dell'ENEL. (Deliberazione n. V/55299).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 23 marzo 1994, prot. n. 14018, dall'ENEL per la realizzazione di un elettrodotto MT/bt in cavo aereo e sotterraneo per l'elettrificazione in località Campelli su un'area ubicata nel comune di Abbadia Lariana (Como), sezione di Linzanico, mappali 2993, 2999, 2998, 2329, 1841, 3003, 3002, 1808, 1807, 1803/a, 2503, 1819, 2535, 2552, 2553, 2554, 2569, 1827, e sezione di Abbadia, mappali 1529, 1442, 1440, 1432, 2094, 1448, 1447, 1446, 1451, 1438, 1535, 1536, 1537, 2313, 1547, 1548, 2628, 1396, 1391, 1390, 1389, 1388, 1383, 1384, 2127, 2098, 1531, 1451, 1386, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui

all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che le opere sono compatibili con i caratteri dei luoghi e non alterano gli aspetti che hanno determinato l'opposizione del vincolo paesaggistico;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel fornire l'energia elettrica alla zona, che tuttora ne è sprovvista;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Abbadia Lariana (Como), sezione di Linzanico, mappali 2993, 2999, 2998, 2329, 1841, 3003, 3002, 1808, 1807, 1803/a, 2503, 1819, 2535, 2552, 2553, 2554, 2569, 1827, e sezione di Abbadia, mappali 1529, 1442, 1440, 1432, 2094, 1448, 1447, 1446, 1451, 1438, 1535, 1536, 1537, 2313, 1547, 1548, 2628, 1396, 1391, 1390, 1389, 1388, 1383, 1384, 2127, 2098, 1531, 1451, 1386, dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 27 luglio 1994

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

94A6620

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 21 luglio 1994.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facoltà di scienze politiche (sede di Alessandria) nella riunione del 28 novembre 1992;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico, riunione del 18 gennaio 1993, dal consiglio di amministrazione, riunione del 10 febbraio 1993 e dal consiglio di amministrazione integrato, riunione del 31 marzo 1993;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 20 gennaio 1994;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 26, relativo al corso di laurea in scienze politiche, facoltà di scienze politiche (sede di Alessandria), all'elenco degli insegnamenti complementari, sono aggiunte le seguenti nuove discipline:

111) politica sociale;

112) matematica generale;

113) matematica per le scienze sociali;

114) economia dell'ambiente;

115) economia dei mercati e delle istituzioni finanziarie;

116) statistica sociale;

117) istituzioni di diritto privato;

118) economia dell'informazione;

119) economia pubblica;

120) sistemi economici comparati;

121) sociologia dei processi culturali;

122) sociologia della devianza;

123) sistemi sociali comparati;

124) analisi delle politiche pubbliche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 21 luglio 1994

Il rettore: DIANZANI

94A6622

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

DECRETO RETTORALE 2 settembre 1994.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1562, e successive modificazioni, relativo a disposizioni sull'ordinamento didattico universitario;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, concernente la libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari degli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare il primo comma dell'art. 16 relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Rilevata la necessità di approvare con urgenza la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa università (consiglio della facoltà di ingegneria del 16 dicembre 1993; senato accademico del 23 marzo 1994; consiglio di amministrazione del 29 marzo 1994);

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 15 giugno 1994;

Decreta:

L'art. 35 relativo al corso di laurea in ingegneria edile è modificato nel modo seguente:

Art. 35. — Per il conseguimento della laurea in ingegneria edile sono obbligatorie le seguenti annualità:

due nel raggr. A021 Analisi matematica;

una nel raggr. A012 Geometria;

una nei raggr. A041 Analisi numerica e matematica applicata;

A030 Fisica matematica;

due nel raggr. B011 Fisica generale;
una nel raggr. I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni;
una nel raggr. C060 Chimica;
una nei raggr. H150 Estimo;
I270 Ingegneria economico-gestionale;
una nel raggr. H110 Disegno;
una nel raggr. H011 Idraulica;
una nel raggr. H071 Scienza delle costruzioni;
due nel raggr. H081 Architettura tecnica;
una nel raggr. I050 Fisica tecnica;
una nei raggr. H083 Produzione edilizia;
H081 Architettura tecnica;
una nel raggr. I140 Chimica appl. scienze e tecn. dei materiali;
una nel raggr. H060 Geotecnica;
una nel raggr. H072 Tecnica delle costruzioni;
tre nei raggr. H082 Progettazione edilizia;
H100 Composizione architettonica;
due nei raggr. H120 Storia dell'architettura;
una nel raggr. H143 Tecnica urbanistica;
una nei raggr. H143 Tecnica urbanistica;
H142 Progettazione urbanistica;
una nel raggr. H130 Restauro;
una a scelta tra:
n. 1 nel raggr. H110 Disegno;
n. 1 nel raggr. H141 Analisi e pianificazione territoriale;
n. 1 nel raggr. H081 Architettura tecnica;
n. 1 nel raggr. H083 Produzione edilizia;
n. 1 nel raggr. H072 Tecnica delle costruzioni;
n. 1 nel raggr. H030 Strade, ferrovie ed aeroporti;
n. 1 nel raggr. I050 Fisica tecnica;
n. 1 nel raggr. H050 Topografia e cartografia;
n. 1 nel raggr. N050 Diritto amministrativo;
n. 1 nel raggr. H082 Progettazione edilizia;
n. 1 nel raggr. H100 Composizione architettonica;
n. 1 nel raggr. H143 Tecnica urbanistica;
n. 1 nel raggr. Q053 Sociologia applicata;
n. 1 nel raggr. I142 Macchine e sistemi energetici;
n. 1 nel raggr. I070 Meccanica applicata alle macchine;
n. 1 nel raggr. H012 Costruzioni idrauliche;
n. 1 nel raggr. I170 Elettrotecnica;
n. 1 nel raggr. H040 Tecnica ed economia dei trasporti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 2 settembre 1994

Il rettore: SCHIPPA

94A6621

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Mercoledì 21 settembre 1994 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Stuart Harold Comberbach, ambasciatore della Repubblica dello Zimbabwe, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 21 settembre 1994 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Said Bin Khalifa Bin Mohamed Al Busaidi, ambasciatore del Sultanato dell'Oman, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 21 settembre 1994 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Rubèn Hernàndez Valle, ambasciatore della Repubblica del Costa Rica, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 21 settembre 1994 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Judith Catherine Trotter, ambasciatore della Nuova Zelanda, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 21 settembre 1994 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Arthur Alexander Foulkes, ambasciatore del Commonwealth delle Bahamas, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 21 settembre 1994 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Ólafur Egilsson, ambasciatore della Repubblica d'Islanda, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 21 settembre 1994 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Bitokotipou Yagninim, ambasciatore della Repubblica del Togo, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 21 settembre 1994 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Amedeu Paulo Samuel da Conceição, ambasciatore della Repubblica del Mozambico, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

94A6627

MINISTERO DEL TESORO

Ulteriore consegna di buoni del Tesoro poliennali 9% 1° novembre 1993/2023 (codice 036665), al portatore

A norma del decreto ministeriale 5 novembre 1993 (art. 14), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 25 novembre 1993, si rende noto che il 24 ottobre 1994 il magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato completerà le spedizioni alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dell'ulteriore quantitativo dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° novembre 1993/2023 emessi nel periodo maggio-ottobre 1994.

94A6628

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Autorizzazione all'Istituto di tutela ed assistenza lavoratori in Roma, ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 26 settembre 1994 è stato autorizzato l'acquisto, da parte dell'Istituto di tutela ed assistenza lavoratori, con sede in Roma, via Po n. 162, per il prezzo di L. 60.000.000, dell'immobile rappresentato da un appartamento di tre vani, servizio igienico ed ingresso sito in Asti, corso Vittorio Alfieri, angolo via Fontana, denominato condominio «ex Casa Faletti», come da rogito per notaio dott. Bruno Marchetti, repertorio n. 35581 del 10 luglio 1992.

94A6631

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rilascio della concessione mineraria di salgemma denominata «Casanova» nel comune di Montecatini Val di Cecina alla Solvay S.A.

Con decreto distrettuale in data 12 ottobre 1993 alla società Solvay S.A., con sede a Rosignano Solvay (Livorno), via Piave n. 6, è stata accordata la concessione mineraria di salgemma denominata «Casanova» ricadente in territorio del comune di Montecatini Val di Cecina, provincia di Pisa, per la durata di venticinque anni dalla data del decreto stesso.

94A6632

Rettifica alla circolare 5 agosto 1994, n. 38422, concernente: «Art. 2 decreto-legge 30 luglio 1994, n. 478, accelerazione dei pagamenti per le imprese operanti nel Mezzogiorno e art. 4, comma 3, decreto-legge 9 giugno 1994, n. 355. Circolare esplicativa».

A rettifica della circolare 5 agosto 1994, n. 38422, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 199 del 26 agosto 1994, il punto 4) del testo pubblicato va sostituito con il seguente: «4. Per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori al limite massimo dello scaglione di cui all'art. 9, comma 7, lettera *b)*, della legge n. 64/1986, la fidejussione o la polizza hanno effetto dalla data di comunicazione dell'avvenuto pagamento e fino al centottantesimo giorno successivo all'invio delle risultanze dei controlli sullo stato di avanzamento dell'iniziativa».

94A6629

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'interno 20 settembre 1994 riguardante: «Modalità relative alle certificazioni concernenti il bilancio di previsione 1995 delle amministrazioni provinciali, comunali e comunità montane». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 5 ottobre 1994).

Nel decreto ministeriale citato in epigrafe, riportato a pag. 7, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 1, terzo comma, quinto rigo, dove è scritto: «... entro dieci giorni *dell'*avvenuto esame ...», leggasi: «... entro dieci giorni *dall'*avvenuto esame ...»; sempre nel medesimo art. 1, al quinto comma, quart'ultimo rigo, dove è scritto: «... provvedono ad inviare *all'originale* dei certificati ...», leggasi: «... provvedono ad inviare *l'originale* dei certificati ...».

94A6633

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 2 4 3 0 9 4 *

L. 1.300